

COMUNE DI CASTIADAS

Provincia del Sud Sardegna

Ordinanza del Sindaco

Registro del Servizio

N. 5 del 21-05-2025

OGGETTO: Ordinanza Sindacale, contingibile ed urgente, adottata per fronteggiare emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale. Divieto utilizzo acqua per consumo umano in Loc. Camisa per non conformità dell'acqua di rete agli standard D.Lgs. 18/2023.

Premesso che:

- con nota del 20.05.2025, ascritta al protocollo generale con n. 3518, l'Azienda Sanitaria Locale, nella persona della dirigente Biologa del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione, ha rappresentato l'insorgenza di una emergenza di carattere sanitario e richiesto al Sindaco, per quanto di sua competenza, di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti a carattere esclusivamente locale;
- con la suddetta nota si comunica che le analisi effettuate dal personale appartenente all'ASL di Cagliari (*servizio igiene degli alimenti e della nutrizione*), su un campione d'acqua di rete prelevato in data 19.05.2025 presso la Località Camisa, Comune di Castiadas, hanno evidenziato che il valore dei parametri Escherichia coli (2 MPN/100ml) e Batteri Coliformi (2 MPN/100ml) risulta non conforme agli standard di qualità previsti dal D.Lgs. 18/23;
- la suddetta nota evidenzia l'esigenza di adottare misure straordinarie, in particolare l'adozione di un provvedimento cautelativo e urgente a tutela della salute pubblica finalizzato all'informazione della popolazione, in quanto nella nota: *"si esprime giudizio sanitario di acqua non idonea al consumo umano; l'acqua non può essere utilizzata come bevanda e per la preparazione degli alimenti"*;

Rilevato che per quanto sopra esposto ne deriva, anche dalla predetta attestazione, che legittimamente viene suscitato il potere *extra ordinem* del Sindaco, in relazione alla atipicità del fenomeno da contrastare che richiede corrispondenti atipiche misure di contenimento ai fini della tutela della sanità e salute pubblica;

Dato atto che:

- l'articolo 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che *"in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale"*.
- le azioni da porre in campo – benché *extra ordinem* – devono conservare il puntuale rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e non ledere o compromettere diritti costituzionalmente protetti, se non entro il limite della protezione di equivalenti diritti costituzionalmente tutelati;
- scopo della presente ordinanza è la realizzazione dell'articolo 32 della Costituzione, a norma del quale: *"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività"*;
- il fine da realizzare consiste nella attivazione di misure contingibili ed urgenti per il contenimento e la riduzione del pericolo per la salute, in quanto nella comunicazione ASL Cagliari viene riportato

quanto segue:

“acqua non idonea al consumo umano; l’acqua non può essere utilizzata come bevanda e per la preparazione degli alimenti;

- il Sindaco, quale mera autorità preposta all’adozione del provvedimento, non è provvisto della competenza tecnica utile a sindacare, nel merito, fondatezza del pericolo ed adeguatezza della adottanda misura, dovendo fare affidamento sulla valutazione dell’organismo tecnico che, con la richiesta, ha fornito le specificazioni del caso;
- la comunicazione dell’ASL è il presupposto in ordine alla necessità ed urgenza di adottare il provvedimento richiesto;
- l’atto istruttorio che ha portato all’adozione del presente provvedimento è parte integrante ed essenziale del provvedimento e ne integra la motivazione, a norma dell’articolo 3 della l. n. 241/1990, restando a disposizione degli interessati;

Ritenuto:

- di non poter sindacare le risultanze mediche emerse dalla corrispondenza rimessa dall’ASL Cagliari, con riguardo a tale procedimento;
- di dover adottare le cautele richieste, anche nel rispetto del principio di precauzione, richiamato dall’articolo 1 della Legge n. 241/1990, tra i principi del diritto comunitario che reggono l’esercizio dell’azione amministrativa;
- sussistente: l’attualità del pericolo, in relazione alla tempistica delle comunicazioni; l’urgenza, in relazione alla dedotta indifferibilità dell’intervento; la contigibilità, in relazione alla circostanza che il provvedimento in adozione perde la sua efficacia una volta che abbia raggiunto il suo scopo; la territorialità meramente locale del fenomeno, tale da non determinare l’esigenza, nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale, di attivare i livelli superiori di protezione della salute pubblica.

In forza dei poteri attribuiti dal comma 5 dell’articolo 50 del D.Lgs. 267/2000, per i motivi sopra esposti,

ORDINA

- 1. Al fine di salvaguardare la salute pubblica, il divieto assoluto, in Località Camisa, di utilizzo dell’acqua come bevanda e per la preparazione degli alimenti, sino al ripristino della qualità dell’acqua;**
- 2. All’Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato Abbanoa S.p.a. a porre in essere tutti gli interventi necessari finalizzati al ripristino tempestivo della qualità dell’acqua;**

AVVERTE

1. Che la violazione delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, per la parte in cui l’ordine è diretto a destinatari individuabili, comporta il loro deferimento all’A.G., per la violazione dell’articolo 650 c.p., con salvezza delle ulteriori previsioni della normativa vigente, in relazione agli altri reati ravvisabili come conseguenza indiretta della violazione.

2. Che l’efficacia della presente ordinanza cessa nel momento in cui il Dirigente del Dipartimento di Prevenzione, attesti e comunichi la cessazione dello stato di emergenza, ciò senza che si renda necessario dare luogo a formale revoca del presente provvedimento.

DEMANDA

Al Gestore Unico del Servizio idrico Integrato della Regione Sardegna il compito di eseguire i controlli interni previsti dal D.lgs 18/2023 e succ. mod.ni ed int.ni, comunicando al Dipartimento Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) – ASL Cagliari, i provvedimenti che si intendono adottare al fine di fornire acqua con i requisiti richiesti dalla normativa vigente, in attesa di ripristino della conformità dei parametri, per

l'approvvigionamento alternativo dell'acqua per uso potabile alimentare.

Al Dirigente del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Cagliari le puntuali verifiche di competenza.

Al segretario Comunale dell'Ente per il completamento delle procedure di pubblicazione e notifica agli interessati ed alle forze di Polizia, presso i presidi territoriali di comando presenti sul territorio.

COMUNICA

Il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione all'albo pretorio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di affissione all'albo pretorio. Nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla medesima data, è possibile proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

Che in base a quanto previsto dall' art. 8 comma 3, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., poiché il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, si provveda a darne ampia comunicazione tramite comunicati, pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee.

La trasmissione del presente provvedimento ai seguenti Enti:

- alla Prefettura – UTG di Cagliari (protocollo.prefca@pec.interno.it);
- ASL Cagliari - DIP. PREVENZIONE-SERV. IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE (sian.suap@pec.aslcagliari.it);
- alla Società Abbanoa S.p.A. (protocollo@pec.abbanoa.it);
- Protezione Civile regionale (pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it);
- Assessorato Regionale Sanità (san.dgsan@pec.regione.sardegna.it);
- alla Provincia del Sud Sardegna (protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it);
- al Comando Polizia Locale del Comune di Castiadas - Sede;
- alla Questura di Cagliari (gab.quest.ca@pecps.poliziadistato.it);
- al Comando Compagnia Carabinieri di San Vito (tca34636@pec.carabinieri.it);
- al Comando dei Carabinieri del Comune di Castiadas (tca27691@pec.carabinieri.it);
- alla Guardia di Finanza Comando Tenenza di Muravera (ca1300000p@pec.gdf.it);
- al Comando del Corpo Forestale di Castiadas (sfcastiadas@pec.cfva.it);
- al Comando dei Vigili del Fuoco di Cagliari (com.cagliari@cert.vigilfuoco.it);
- all'ufficio Tecnico – Sede.

Castiadas, 21-05-2025

Sindaco
Geom. Eugenio Murgioni



Ordinanza del Sindaco n.5 del 21-05-2025 COMUNE DI CASTIADAS

